

21. *Sentenza del 21 febbraio 1899 nella causa Visconti.*

Precetto esecutivo contro un padre dichiarato incapace dell'amministrazione dei beni dei suoi figli, spiccato dal procuratore stabile dei detti figli in sua qualità d'esattore comunale. Opposizione. Pignoramento di uno stabile appartenente ai figli. Ricorso dell'escusso.

Al ricorrente è devoluto per testamento l'usufrutto dei beni lasciati ai di lui figli da suo nonno Giovanni Antonio Visconti. Il 16 maggio 1897 la Municipalità di Curio gli comunicava che, essendosi dimostrato incapace dell'amministrazione dei detti beni, nominava ai di lui figli un curatore nella persona del signor Francesco Fugazza fu Giovanni. Più tardi, avendo il Visconti ricorso al Consiglio di Stato, la Municipalità di Curio, dopo aver preso cognizione del decreto da questo rilasciato, confermava al ricorrente la propria risoluzione e dichiarava il Fugazza curatore *stabile* dei figli minorenni. Il detto curatore è nello stesso tempo esattore comunale di Curio. In tale sua qualità spiccava il 2 luglio 1897 un precetto esecutivo contro Carlo Visconti, « quale esercente la patria potestà dei propri figli », pel pagamento di imposte e tasse arretrate sui beni appartenenti ai minorenni. Il ricorrente fece opposizione al precetto, e chiese la produzione davanti l'Ufficio delle bollette d'imposta per poterle ispezionare. Ciò essendo bollette dichiarato espressamente di insistere l'esame di dette bollette dichiarò espressamente di insistere nella propria opposizione, secondo quello che afferma l'Ufficio, quest'ultimo ritenne come tolta l'opposizione sollevata e, su domanda del Fugazza, diede seguito all'esecuzione pignorando e vendendo all'incanto uno stabile appartenente ai figli dell'escusso. Contro tale procedere il Visconti ricorreva, due giorni dopo avvenuta la vendita, all'Autorità inferiore di vigilanza, domandando l'annullazione dell'incanto, sia perchè il ricorrente, dopo la nomina di un curatore stabile, non era più in possesso della patria potestà sui propri figli, sia perchè

l'opposizione da lui sollevata contro il precetto esecutivo sussistendo tuttora, non avrebbesi potuto procedere senz'altro ad atti esecutivi ulteriori. L'Autorità inferiore di vigilanza respinse il ricorso, ritenendo esatta l'affermazione dell'Ufficio relativamente al ritiro dell'opposizione contro l'atto di pignoramento e di vendita. Questa decisione venne confermata dall'Autorità superiore di vigilanza con sentenza del 30 dicembre 1898, contro la quale il Visconti ricorre attualmente al Tribunale federale.

In diritto:

La procedura seguita nell'esecuzione contro Carlo Visconti offre difatti campo alla critica da più lati. Già l'opinione espressa dall'Ufficio e condivisa, a quanto pare, dalle istanze cantonali, che l'escusso abbia rinunciato implicitamente all'opposizione sollevata contro il precetto pel fatto di non aver dichiarato esplicitamente, dopo aver verificato le bollette di imposta, di mantenere la detta opposizione, è in ogni caso azzardata. A parte anche tale opinione, è d'uopo di osservare: A termini degli art. 269 e 270 del Codice civile ticinese, l'obbligo di pagare le imposte incombe a chi ha l'usufrutto di un fondo, e non al proprietario. È perciò da ritenersi che l'esecuzione iniziata fosse diretta contro Carlo Visconti in persona, e non contro i di lui figli, malgrado la menzione di « esercente la patria potestà » figurante nel precetto esecutivo. Nel caso che l'esecuzione fosse stata diretta contro i minorenni, tutta la procedura rivestirebbe un carattere illegale; imperocchè l'esattore Fugazza essendo anche curatore dei figli minorenni, non poteva ad un tempo occupare la posizione di creditore escutente e di rappresentante degli escussi, nè tanto meno poteva il precetto esecutivo intimarsi a persona che della rappresentanza dei minorenni era stata privata. Quale escusso devesi dunque ritenere il ricorrente in persona. Ora non è certo ammissibile che per un debito riguardante il loro padre, quale usufruttario, ed ancora in un'esecuzione intentata dal loro curatore, i figli minorenni abbiano a perdere un fondo di loro proprietà, senza aver avuto occasione di valersi dei disposti degli art. 106-109. Malgrado il carat-

tere illegale di tale procedura, è però chiaro che il ricorso, come venne introdotto, non può essere ammesso. Imperocchè il padre Carlo Visconti, essendo stato privato della amministrazione dei beni dei propri figli, non ha più veste per difenderne gli interessi, e non è dunque legittimato a ricorrere contro un pregiudizio dagli stessi subito e per il quale eventualmente potrà essere reso responsabile il loro curatore in via civile. Se poi si considera il ricorso come introdotto da Carlo Visconti a difesa dei suoi propri diritti, come sembra risultare dalle sue parole: il ricorrente « ha però tuttora il diritto di usufrutto sull'intera sostanza per disposizione testamentaria », non se ne potrebbero egualmente accogliere le conclusioni. Imperocchè, dato che il ricorrente pretenda di possedere un diritto reale sopra il fondo venduto, sarebbe stato suo obbligo di annunciare tale diritto, per essere iscritto nell'elenco oneri, entro il termine di un mese dalla pubblicazione dell'incanto 23 novembre 1898. Se poi l'iscrizione è avvenuta, o sussiste ancora il suo diritto, o il ricorrente avrà un diritto di regresso verso l'Ufficio. Certo è che l'esistenza di un usufrutto non poteva in nessun caso impedire la vendita dei fondi staggiti.

Per questi motivi,

Il Tribunale federale
pronuncia:

Il ricorso Carlo Visconti è respinto, riservato però ogni diritto ai figli minorenni per l'irregolarità della procedura seguita.

22. Entscheid vom 21. Februar 1899
in Sachen Hollinger.

Rechtsvorschlag; Form und Frist; zulässig gegenüber dem Zusteller des Zahlungsbefehls. — Neues Beweismittel für erfolgten Rechtsvorschlag. Verspätung der Beschwerde an das Bundesgericht.

I. Gegen einen Zahlungsbefehl, den am 18. Mai 1898 das Betreibungsamt Baselstadt auf Begehren von Fräulein Emilie Hollinger, Klosterfrau in Portieux, an Gustav Hollinger in West-Hoboken bei New-York erlassen hatte, und der dem Betriebenen durch Vermittlung des schweizerischen Konsuls in Philadelphia am 11. Juni zugestellt worden war, erhob der Anwalt des G. A. Hollinger, Advokat Dr. Kern in Basel, gestützt auf einen Brief seines Klienten vom 13., angelangt am 24. Juni, worin er die Forderung der Emilie Hollinger gänzlich bestritt, unterm 27. Juni beim Betreibungsamt Baselstadt Rechtsvorschlag. Das Betreibungsamt nahm jedoch diesen Rechtsvorschlag laut Zuschriften vom 29. Juni und 1. Juli, weil verspätet, nicht an, und es wurde diese Weigerung letztinstanzlich durch Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts vom 20. September 1898 bestätigt. *)

II. Unterm 24. September schrieb hierauf Dr. Kern dem Betreibungsamt Baselstadt, aus einem, dem Amt direkt aus Amerika zugewandenen notariatschen Aktenstück vom 22. Juli 1898 ergebe sich die neue, im bisherigen Verfahren nicht erwiesene und daher nicht berücksichtigte Thatsache, daß der Betriebene G. A. Hollinger bei der Zustellung des Zahlungsbefehls dem zustellenden Beamten gegenüber die Ansprüche der Emilie Hollinger bestimmt bestritten, also effektiv Rechtsvorschlag erhoben habe. Auf Grund dieses Attestes werde, fuhr Dr. Kern fort, das Amt den Rechtsvorschlag ex officio als rechtzeitig erhoben zu betrachten haben;

*) Siehe *Amtl. Samml.* XXIV, I. Teil, No 107, S. 531 ff.